



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA
DIRIGENTE SETTORE
DIRIGENTE UOS

FERDINANDO GANDOLFI

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	SETTORE	UOS
3	25/02/2026	207	03	01

Oggetto:

***SOSPENSIONE DEL DIVIETO DI SPANDIMENTO DEGLI EFFLUENTI DI
ALLEVAMENTO FINO AL 28 FEBBRAIO 2026 PER I COMUNI DI Pontecagnano Faiano,
Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum,
Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli,
Roccadaspide, Cicerale, Giungano.***

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) il Consiglio Regionale della Campania, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti, ha approvato la Legge Regionale n. 14 del 22 novembre 2010, pubblicata sul BURC n. 77 del 24 novembre 2010 ad oggetto "Tutela delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati di origine agricola" e la Legge Regionale n. 20 del 11 novembre 2019, pubblicata sul BURC n. 68 del 11 novembre 2019 ad oggetto: "Interventi ambientali per l'abbattimento dei nitrati in regione Campania";
- b) con deliberazione n. 585 del 16.12.2020 la Giunta Regionale ha approvato la "Disciplina tecnica regionale per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, acque reflue e digestati e programma d'azione per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati di origine agricola", successivamente modificata con DGR n. 500 del 30.08.2023;
- c) ai sensi delle suddette deliberazioni è stabilito, tra l'altro, che:
 - c.1) per le zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola vige il rispetto del limite di 340 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;
 - c.2) per le zone vulnerabili all'inquinamento da nitrati vige il rispetto del limite di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di azoto apportato con effluenti di allevamento, inteso come quantitativo medio aziendale;

TENUTO CONTO che:

- a) come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i, nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.), è stabilito un periodo di divieto continuativo di almeno 62 giorni (dal 1° dicembre al 31 gennaio) che risulta essere il periodo in cui le temperature, le precipitazioni, lo stato dei terreni, il ridotto assorbimento dell'azoto da parte delle colture non consentono una corretta gestione delle operazioni agronomiche;
- b) i periodi di sospensione, correlati all'andamento meteorologico, sono valutati sulla base di appositi bollettini, e possono essere concessi qualora le condizioni di praticabilità dei terreni siano tali da consentire l'utilizzazione agronomica degli effluenti e questa avvenga in presenza di appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina.
- c) ai sensi della Parte 4 dell'Allegato tecnico di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. sono stabiliti i criteri per l'emanazione della sospensione temporanea di spandimento, come di seguito riportato:
- d) *"I Settori tecnico provinciali per l'agricoltura, su istanza ad essi avanzata da imprese agricole produttrici di effluenti di allevamento, o da loro organizzazioni rappresentative, sulla base di particolari eventi meteorologici, possono inoltrare alla struttura regionale competente la richiesta di sospensione temporanea del divieto temporale di spandimento prevista dalla disciplina tecnica regionale. La sospensione del divieto sarà concessa previa valutazione positiva dell'istanza, tenuto conto anche delle previsioni meteorologiche ed interesserà esclusivamente appezzamenti agricoli con colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina. La sospensione, per ciascun territorio comunale interessato, fermo restando il rispetto di tutte le prescrizioni previste dalla disciplina tecnica regionale, indicherà i valori massimi di liquami da distribuire (m3 /ha) e il periodo consentito per lo spandimento. In ogni caso, la sospensione si intende automaticamente decaduta nel caso di sopravvenute precipitazioni meteoriche. È esplicitamente esclusa ogni forma di "silenzio assenso";*

CONSIDERATO che la Copagri Salerno, con nota acquisita agli atti con prot. N. 0152295 del 24.02.2026, ha richiesto la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento stabili dal DM 5046/2016, dalla L.R. n. 14/2010 e dalla DGR n. 585/2020 e s.m.i. per i comuni di Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli, Roccadaspide, Cicerale, Giungano.

CONSIDERATO altresì che, con nota prot. N. 0154702 del 25.02.2026 e nota prot. 0154552 del 25.02.2026, Ris Bufala e Coldiretti Campania hanno avanzato richiesta di deroga al divieto temporale di spandimento degli effluenti di allevamento,

CONSIDERATO inoltre che al fine di valutare l'accoglimento delle richieste su menzionate l'istruttoria tecnica condotta ha verificato le condizioni di praticabilità dei terreni attraverso una metodologia di bilancio idrico basata sui seguenti criteri di cautela e precisione:

- a) Sono state individuate le unità di sottosistema pedologico ed è stato applicato il principio di precauzione, considerando esclusivamente i suoli con il minore valore di Acqua Disponibile (AWC).
- b) Sono stati acquisiti ed elaborati i dati di pioggia cumulata e temperature (minime e massime) dalla piattaforma Radar-DPC della Protezione Civile (con griglia di precisione a 1 km), selezionando i valori più critici (pioggia massima e temperature minime e massime estreme) rilevati nel perimetro comunale nel periodo di interesse.
- c) Il bilancio idrico è stato calcolato determinando l'evapotraspirazione di riferimento, in conformità al D.M. del Ministero delle Politiche Agricole del 31 luglio 2015. L'evapotraspirazione effettiva è stata derivata applicando un coefficiente colturale pari a 0,4.
- d) Il confronto tra L'evapotraspirazione effettiva e le precipitazioni ha permesso di stimare l'acqua disponibile giornaliera nel suolo e, in caso di deficit idrico cumulato e assenza di saturazione, si è ritenuta l'idoneità agronomica alla ricezione dei reflui.

TENUTO CONTO che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i., è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

RITENUTO, alla luce di quanto sopra riportato, di valutare positivamente le istanze succitate per i territori comunali di Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli, Roccadaspide, Cicerale, Giungano e pertanto:

- a) di concedere la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici fino al giorno 28 febbraio 2026, fermo restando tutto quanto altro previsto dalla Legge regionale n. 14/2010, dalla Legge regionale n. 20/2019 e dalla "Disciplina tecnica regionale" di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i.;
- b) che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
- c) l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
- d) il volume massimo di reflui che è possibile utilizzare nel periodo di sospensione del divieto non deve superare i 10 metri cubi a ettaro, e comunque con apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro come desumibile dalla Comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;

- e) interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20- 30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;
 - f) siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni colturali";
 - g) siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
 - h) siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;
 - i) il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;
- alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari incaricati del Settore 207.03.00 e della UOS 207.03.01 e dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del medesimo Settore e UOS

DECRETA

per quanto in narrativa richiamato che si intende integralmente riportato e confermato, e visto che, come stabilito al comma 2, art. 40 del D.M n. 5046/2016, richiamato all'art. 40, comma 5 della Disciplina regionale approvata con DGR n. 585/2020 e s.m.i., è stato rispettato il periodo di divieto continuativo di spandimento di almeno 62 giorni (1° dicembre-31 gennaio) nell'ambito del periodo di divieto di spandimento dal 1° dicembre fino alla fine del mese di febbraio (fissato in Regione Campania dalla L.R n. 14/2010 e dalla Disciplina regionale di cui alla D.G.R n. 585/2020 e s.m.i.);

1. di valutare positivamente l'istanza della Copagri Salerno, acquisita agli atti con prot. N. 0152295 del 24.02.2026, nonché di Ris Bufala, nota prot. N. 0154702 del 25.02.2026 e Coldiretti Campania, nota prot. 0154552 del 25.02.2026, e di concedere, fermo restando quant'altro previsto dalla legge regionale n. 14 del 22 novembre 2010, dalla legge regionale n. 20 dell'11 novembre 2019 e dalla Disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i., la sospensione del divieto temporale di spandimento degli effluenti zootecnici fino al giorno 28 febbraio 2026 per i Comuni di Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli, Roccadaspide, Cicerale, Giungano;;
2. che durante tale sospensione si possono effettuare spandimenti degli effluenti zootecnici, esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - 2.1 l'azienda agricola che effettua lo spandimento sia in possesso di regolare e vigente comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento;
 - 2.2 il volume massimo di 10 metri cubi a ettaro, e comunque con apporti di azoto che non superiori a 60 kg di azoto a ettaro come desumibile dalla comunicazione di cui al precedente punto i), fermo restando il rispetto della quantità massima di azoto per ettaro all'anno distribuibile in zona vulnerabile e in zona non vulnerabile ai nitrati di origine agricola;
 - 2.3 interessino esclusivamente particelle indicate nella comunicazione di utilizzazione agronomica, di cui al punto i), con presenza di colture cerealicole e/o foraggere in atto e terreni destinati, entro i successivi 20-30 giorni, alla semina e tenendo conto di tutti gli altri divieti e obblighi previsti dalla disciplina regionale e dal programma d'azione;
 - 2.4 siano puntualmente registrati nell'apposito "Registro delle operazioni colturali";
 - 2.5 siano sospesi in caso di precipitazioni meteoriche sopravvenute e avvengano esclusivamente in condizioni meteorologiche favorevoli, in terreni non saturi di acqua, o gelati o innevati;
 - 2.6 siano effettuati nel rispetto di quanto altro stabilito dalla disciplina regionale di cui alla DGR n. 585/2020 e s.m.i. e senza provocare la diffusione di aerosoli, ed evitando ogni fenomeno di ruscellamento all'atto della somministrazione mediante adozione di adeguate tecniche di distribuzione;

- 2.7il soggetto che effettua il trasporto degli effluenti di allevamento al di fuori della viabilità aziendale, abbia a bordo del mezzo il documento di trasporto di cui alla Disciplina regionale;
3. di ottemperare agli adempimenti previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 ("Campania Casa di Vetro") e di inviare il presente provvedimento all'Assessore all'Agricoltura, al Comuni di Pontecagnano Faiano, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Bellizzi, Battipaglia, Eboli, Capaccio Paestum, Altavilla Silentina, Albanella, Campagna, Serre, Sicignano degli Alburni, Agropoli, Roccadaspide, Cicerale, Giungano, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e dell'Ecosistema (231.00.00), al Comando Regionale dei Carabinieri Forestali e al Comando Provinciale di Salerno dei Carabinieri forestali, alla U.O.S. 207.02.02, all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Campania (ARPAC), Dipartimento Provinciale di Salerno; al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF).
4. di stabilire che la pubblicazione del decreto ha effetto di notifica a tutti i soggetti interessati.

DOTT. FERDINANDO GANDOLFI

Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa